



COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
Provincia di Frosinone
POLIZIA LOCALE



C.a.p. 03049

✉ Via delle Torri, 1

☎ 0776 / 350257 - 351830 fax 351858

N. 17/12/PL - Prot. 767PR

COMUNE DI SANT'ELIA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0006163 - 30.05.2012
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

IL RESPONSABILE DELL'AREA 7^A

- **PREMESSO** che è stata accertata l'esistenza di rami, piante, siepi e arbusti in genere che si protendono sul sedime viario di strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico;
- **ACCERTATO** che tale fatto costituisce intralcio e potenziale pericolo per il transito, essendo inevitabilmente limitate la visibilità e la larghezza delle strade;
- **ACCERTATO** inoltre che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami aggettati sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia un grave pericolo per la viabilità;
- **RITENUTO** provvedere all'eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante ed al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;
- **VISTO** l'art. 29 del C.d.S. d.to Lgs. 285/92;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree latitanti il sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico:

1. di regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale e cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza viabile;
2. di tagliare e/o scalvare tutte le piante di alto fusto, la cui sistemazione di crescita incontrollata, in caso di eventi calamitosi, può costituire pericolo per la sicurezza stradale;
3. i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, se non utilizzati in proprio, dovranno essere smaltiti presso le discariche autorizzate;
4. di effettuare i tagli necessari entro il termine di venti giorni dalla data della presente Ordinanza.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal C.d.S. da € **159,00** ad € **639,00**, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

- ◆ Gli Organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. sono incaricati della esatta esecuzione della presente;
- ◆ A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1991, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Lazio;

Della presente ordinanza verrà data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, e pubblicazione all'Albo Pretorio e sito internet del Comune di Sant'Elia Fiumerapido.---//

Dalla Residenza Municipale li 24.05.2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA 7^A
COMANDANTE P.L.
Cap. DANIO VOLANTE